



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 5/XV

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148

Presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
il 26 settembre 2017

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148".

Testo decreto

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

Art. 2

Composizione e costituzione del Collegio

1. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, confermabili per una sola volta, scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, essere residenti in Sardegna.

2. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

3. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3

Disciplina integrativa delle funzioni

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148".

Relazione illustrativa

Il presente Decreto prevede l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Il collegio, per espressa previsione normativa, è un organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente in cui è istituito e opera in stretto raccordo con la sezione di controllo della Corte dei Conti. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che ha previsto l'istituzione di tale Collegio, ha chiarito, nella sentenza n. 198/2012, che l'art. 14 mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" (art. 1, comma 166).

Ad avviso della Corte, "si tratta, sostanzialmente, di un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. E tale collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui "la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge" è accertata dalla Corte dei conti "anche in base all'esito di altri controlli".

L'art. 19 bis del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, nelle regioni ad autonomia differenziata, avvenga nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In proposito, pur dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa (esclusiva) in materia di ordinamento dei propri uffici, si è ritenuto di prevedere con norme di attuazione l'istituzione dell'Organo di controllo interno, le sue funzioni fondamentali e i requisiti essenziali dei suoi componenti, rinviando alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi, la disciplina integrativa di specifiche funzioni e quella di dettaglio del procedimento di nomina.

Il Decreto si compone di quattro articoli che, di seguito, si illustrano.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Collegio dei revisori, in attuazione e nel rispetto delle specifiche previsioni della disposizione normativa che ne prevede la costituzione nell'ordinamento, l'art. 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148.

L'articolo 2 disciplina la composizione e la costituzione del Collegio, prevedendo che l'organo sia composto da tre membri e che i componenti durino in carica tre anni e siano rinnovabili una sola volta. Il comma 1 riproduce le disposizioni già previste nella norma statale in ordine alle modalità di nomina dei componenti, i quali devono essere scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali nonché possedere la qualifica di revisore legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Tale previsione è conforme al disposto del suddetto articolo 14, comma 1, lett. e) che, si ricorda, è espressione di principi fondamentali in materia oggetto di legislazione concorrente che, come tali, non potrebbero essere disattesi.

Il comma 2 precisa che la costituzione del collegio sia disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.

Al comma 3 si stabilisce che le funzioni del Collegio dei revisori siano svolte in raccordo con la sezione regionale della Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 3 rinvia alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi dei componenti del collegio e l'eventuale disciplina integrativa delle funzioni e delle competenze del Collegio.

L'articolo 4, infine, precisa che gli oneri relativi al funzionamento del Collegio sono posti a carico della Regione, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.